

Varese, 11 marzo 2022

CIRCOLARE N. 2/2022

Con la presente circolare informiamo la Spett.le Clientela sulle principali novità fiscali ed amministrative introdotte dal D.L. 228/2021 (Decreto Milleproroghe), convertito con la Legge 25 febbraio 2022 n. 15, pubblicata nella G.U. n. 49 del 28 febbraio 2022.

Articolo	Contenuto
Articolo 3, comma 1,	Proroga approvazione bilanci Viene estesa l'applicabilità delle norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie delle Spa e delle Srl disposte dall'articolo 106, D.L. 18/2020 alle assemblee sociali tenute entro il 31 luglio 2022. Si tratta in sostanza della possibilità di prevedere, anche in deroga a quanto previsto statutariamente, lo svolgimento delle assemblee a distanza, mediante l'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronica.
Articolo 3, comma 1-ter	Riduzione capitale sociale Viene modificato l'articolo 6, comma 1, D.L. 23/2020, estendendo alle perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2021, la non applicazione di alcuni obblighi previsti dal codice civile per le società di capitali a protezione del capitale sociale (tra cui lo scioglimento di società per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale e, per le cooperative, per perdite di capitale). Fra l'altro, il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo (artt. 2446 e 2482-bis del c.c.), è posticipato al quinto esercizio successivo.
Articolo 3, comma 5-bis	Sanzioni per obblighi relativi a dichiarazioni e certificazioni dei sostituti d'imposta Introducendo il nuovo comma 6-quinquies ¹ , articolo 4 del Regolamento di cui al D.P.R. 322/1998, viene previsto che, nei casi di tardiva o errata trasmissione delle CU relative a somme e valori corrisposti dai soggetti obbligati alla ritenuta alla fonte per i periodi d'imposta dal 2015 al 2017, non si fa luogo all'applicazione della vigente sanzione (100 euro con un massimo di 50.000 euro per sostituto d'imposta), se la trasmissione della corretta certificazione è stata effettuata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine vigente (16 marzo dell'anno successivo alla corresponsione delle somme e dei valori).
Articolo 3, comma 5-quinquiesdecies	Sospensione ammortamenti Modificando l'articolo 60, comma 7-bis, D.L. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 126/2020, viene estesa la possibilità di non procedere fino al limite del 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anche per il periodo di imposta 2021

Articolo 3, comma 6-septies	Innalzamento limite del contante Viene modificata la previsione di cui all'articolo 49, comma 3-bis, D.Lgs. 231/2007, stabilendo che il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento del contante fra soggetti diversi torna a 2.000 euro fino al 31 dicembre 2022, per ridursi a 1.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Articolo 3-bis	Norma di interpretazione autentica recupero Iva fallimenti Viene chiarito che la previsione di cui all'articolo 18, D.L. 73/2021, con cui è stata prevista la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione Iva da mancato pagamento già a partire dalla data in cui il cedente o il prestatore è assoggettato a una procedura concorsuale, in luogo di dover attendere l'infruttuoso esperimento della stessa, decorre dalle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021 compreso.
Articolo 3-quater	Proroga dei termini per la consegna dei beni ordinati entro il 31 dicembre 2021 ai fini della fruizione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali Intervenendo sull'articolo 1, commi 1054 e 1056, L. 178/2020 vengono estesi i termini entro cui le imprese possono fruire del credito d'imposta in beni strumentali nuovi disciplinato dalla Legge di Bilancio 2021, al fine di ricomprendere tra i costi agevolabili gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2022 (in luogo di quelli effettuati entro il 30 giugno 2022), ferma restando la condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Articolo 3-sexies	Efficacia di disposizioni in materia di detraibilità delle spese per attestazioni, asseverazioni e visti di conformità relativi a interventi sul patrimonio edilizio Viene stabilito che le spese sostenute dal 12 novembre 2021 fino al 31 dicembre 2021 per le attestazioni, per le asseverazioni di congruità delle spese e per il rilascio del visto di conformità per tutti gli interventi edilizi agevolabili, i relativi costi possano fruire della detrazione fiscale.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

I nostri migliori saluti

REGGIORI E ASSOCIATI

N.B.: Lo Studio Reggiori e Associati ha assunto ogni ragionevole precauzione per assicurare la correttezza delle informazioni contenute nella presente Circolare; desidera tuttavia precisare che le stesse non possono considerarsi completamente esaurienti ed esaustive, ma solo indicative, del contenuto degli argomenti trattati.